

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
in genere

SANITA' E SANITARI

Inquinamento atmosferico

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pucci Giovambattista – Presidente -

dott. Bove Mario – Consigliere -

dott. Fiore Ennio - Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 572 del ruolo affari contenzioni civili per l'anno 2000 e vertente

tra

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. (già FERROVIE DELLO STATO), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. S.D'E. che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello;

e

T.V., N.G., A.M., C.M., B.M., D.T.A., I.R.M., Q.M., M.F., P.E., B.P.E., M.F., R.P. e F. s.r.l. elettivamente domiciliati in Roma, viale & presso lo studio dell'avv. M.L., che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di risposta.

OGGETTO: immissioni di rumori.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 10 maggio 1996 T.V., N.G., A.M., C.M., B.M., D.T.A., I.R.M., Q.M., M.F., P.E., B.P.E., M.F., R.P. e F. s.r.l., tutti condomini di Villa &, sita in Roma, via &, convenivano in giudizio le Ferrovie dello Stato per sentire, in via principale, condannare la parte convenuta a far cessare le immissioni di rumori provenienti dalla sede ferroviaria prospiciente il Condominio Villa &, imponendo alla stessa di adottare, a sua cura e spese, tutte le soluzioni tecniche individuate da una espletanda c.t.u. nonché al risarcimento del danno biologico e di quello patrimoniale da quantificarsi anche equitativamente in corso di causa, fino al momento della cessazione o riduzione dei rumori; in via subordinata, per sentire condannare detta parte a risarcire il danno biologico e quello patrimoniale ed in ulteriore subordine a corrispondere l'indennità ex [art. 844 c.c.](#) o, se più vantaggiosa, quella prevista dall'art. 46 della legge 2359/1865, secondo i valori stabiliti in corso di causa; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A sostegno delle predette domande, gli attori deducevano: che il continuo passaggio di treni era causa di immissioni rumorose ed assordanti nella zona circostante l'edificio condominiale ed in particolare nelle unità immobiliari con affaccio sulla linea ferroviaria, immissioni che superavano la

normale tollerabilità; che, nonostante le diffide inoltrate da essi attori, la s.p.a. Ferrovie dello Stato non aveva predisposto alcun accorgimento per la soluzione del problema; che la pretesa risarcitoria comprendeva il decremento di valore e di funzionalità degli immobili di loro proprietà, la diminuita attitudine a produrre reddito di alcuni condomini ed il danno biologico, per la diminuzione della "qualità della vita" di essi istanti.

Instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta chiedeva il rigetto delle domande attrici, in quanto infondate.

Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'espletamento di indagini tecniche e all'udienza del 15 giugno 1998 la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza n. 22203 del 1998 il Tribunale di Roma "condannava la convenuta a far cessare le intollerabili immissioni rumorose provenienti dalla sede ferroviaria prospiciente il Condominio Villa & mediante la realizzazione di una galleria artificiale ovvero il prolungamento della galleria in essere in direzione Stazione & a copertura dei binari esistenti", rigettava le domande risarcitorie e condannava la parte convenuta al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale pronuncia proponeva appello Ferrovie dello Stato, con atto di citazione notificato in data 31/1-1/2/2000, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto integrale delle domande attrici, in quanto infondate, ed in subordine l'accertamento della gravosità del rimedio adottato dal primo giudice per la riduzione dei rumori, disponendo, in tal caso, apposita CTU per l'individuazione di rimedi alternativi.

Gli appellati, costituitisi, instavano per il rigetto del gravame e in via incidentale chiedevano la riforma della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria ed alla condanna alla realizzazione di una galleria artificiale (ovvero al prolungamento di quella già esistente) in quanto le gallerie da prolungarsi erano due.

Veniva disposta una nuova consulenza tecnica e all'udienza del 23 novembre 2003, precisate le conclusioni, la causa passava in decisione, con la concessione dei termini di legge, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di censura della sentenza impugnata, Ferrovie dello Stato, oggi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ripropone la tesi, già sostenuta in primo grado, secondo cui la tollerabilità delle emissioni sonore provocate dal traffico ferroviario, nell'ambito territoriale in questione, dovrebbe essere valutata alla stregua dei parametri previsti dal [D.P.R. 459 del 1998](#). Osserva dunque l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel negare che il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti normativamente previsti escludesse che dette emissioni potessero essere repute intollerabili ai sensi [dell'articolo 844 c.c.](#)

Il motivo è senz'altro destituito di fondamento.

Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza della S.C., pienamente condivisa da questa corte di merito, il principio secondo cui alla materia delle emissioni sonore (ovvero da vibrazioni o scuotimenti) atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento di immobili destinati ad abitazione non è applicabile la normativa dettata dalla [legge 26 ottobre 1995, n. 477](#) (legge di cui l'invocato [D.P.R. n. 459 del 1998](#) costituisce attuazione), poiché detta normativa persegue interessi pubblici, disciplinando, in generale, i livelli di accettabilità delle emissioni sonore nei rapporti cosiddetti verticali tra privati e pubblica amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, mentre nei rapporti tra singoli privati la disciplina delle emissioni moleste in alienum va rinvenuta [nell'articolo 844 c.c.](#), sicché, quand'anche le emissioni

non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità deve farsi con riferimento, di volta in volta, all'articolo 844 menzionato, secondo il prudente apprezzamento del giudice ed in considerazione delle particolarità della situazione concreta (Cass. 1151 del 2003; Cass. 12080 del 2000; Cass. 1565 del 2000; Cass. 7545 del 2000; Cass. 5368 del 1999; Cass. 915 del 1999).

Nel caso di specie, dunque, la circostanza che le immissioni sonore determinate dal traffico ferroviario di cui si discute siano contenute entro i limiti dettati dal citato d.p.r. è elemento di valutazione da considerare ai fini del giudizio di intollerabilità, ma certo non vale, di per sé considerato, ad escludere che tali immissioni siano esorbitanti rispetto alla norma – [l'articolo 844 c.c.](#) - operante nei rapporti tra privati.

Con il secondo motivo di censura della sentenza impugnata l'appellante lamenta che il tribunale abbia errato nel fare applicazione del criterio comparativo relativo e nel non tener conto del criterio del preuso e delle esigenze della produzione, prescrivendo l'edificazione di una galleria per porre rimedio al fenomeno delle denunciate immissioni.

Il motivo è fondato nel senso che segue.

Occorre in primo luogo porre l'accento sul rilievo che l'appellante erra nel ritenere che il criterio comparativo relativo - ossia il criterio in forza del quale il giudizio sulla misura delle immissioni va compiuto un riferimento al superamento di oltre tre decibel del rumore di fondo - non avrebbe dovuto essere considerato dal tribunale, essendone l'applicabilità esclusa alle infrastrutture dei trasporti dall'articolo [15](#) della [legge n. 447 del 1995](#).

Ed infatti, come si è già osservato, quest'ultima legge detta la disciplina pubblicistica, la quale non esclude l'applicazione [dell'articolo 844 c.c.](#) nei rapporti interprivati: vale quanto dire che, se per un verso il tribunale non era tenuto a fare applicazione del citato articolo 15, per altro verso il superamento di tre decibel del rumore di fondo non implica di per sé intollerabilità delle emissioni sonore.

Ciò detto, occorre osservare che questa Corte ha disposto la reiterazione delle indagini peritali dirette a stabilire l'entità delle emissioni sonore oggetto di lite, all'esito delle quali indagini il CTU (in ciò ribadendo l'accertamento già compiuto in primo grado) ha accertato che il limite di tre decibel è superato sia in periodo diurno che notturno, a finestre aperte ed a finestre chiuse.

L'ausiliare, inoltre, ha appurato che il livello di rumore prodotto dalle infrastrutture in esame in periodo diurno è di 57,3 decibel, mentre è di 50,9 decibel in periodo notturno.

E' inoltre pacifico, già sulla base di quanto risultante dalla c.t.u. espletata in primo grado, che il traffico ferroviario sui biliari prossimi all'edificio degli appellati determina picchi, in coincidenza con il transito dei convogli, della misura eccedente gli 80 decibel.

Orbene, siffatti elementi tecnici di giudizio inducono la Corte a giudicare senza alcun dubbio intollerabili le immissioni sonore determinate dal traffico ferroviario in questione.

E', infatti, del tutto intuitivo che, con riguardo al periodo notturno, ciò a cui occorre avere riguardo è proprio il picco di rumore, di entità tale da interferire, senz'altro, con il sonno degli appellati. E non occorre soffermarsi più di tanto nel sottolineare quanto intrusiva e pregiudizievole - e dunque intollerabile - sia la circostanza che il sonno venga regolarmente turbato da agenti esterni: ciò, in particolare, avuto riguardo al dato di fatto - emergente anch'esso dalla c.t.u. - che, nel corso della notte, lungo l'arco di otto ore, transitano una media di 36 treni, vale a dire un treno ogni 15 minuti.

Ma non può non sottolinearsi come, anche in periodo diurno - durante il quale i treni in transito sono ben 135 - tanto il valore medio delle emissioni sonore quanto i picchi, di intensità

particolarmente elevata, siano idonei a recare disturbo intollerabile alle normali attività, lavorative o meno che siano, degli occupanti le **abitazioni** in questione.

In definitiva, una volta stabilito che il giudizio di intollerabilità va compiuto sulla base [dell'articolo 844 c.c.](#) in ragione delle peculiarità del caso concreto, mentre il rispetto dei limiti dettati dalla legislazione pubblicistica non esclude necessariamente l'intollerabilità delle emissioni, ritiene la corte che le immissioni sonore per le quali è causa, sebbene contenute entro i limiti della disciplina pubblicistica del 1998, prima richiamata, debbano essere senza meno considerate intollerabili, in applicazione della ricordata disposizione codicistica.

Stabilito ciò, il motivo va accolto nella parte in cui l'appellante lamenta che il tribunale abbia imposto l'edificazione di una onerosissima galleria (ed anzi le gallerie dovrebbero essere non una, come ritenuto dal tribunale, bensì due, con ulteriore lievitazione della spesa: sul che si veda l'appello incidentale), senza considerare né il parametro del preuso né il criterio del necessario contemperamento delle ragioni del privato leso dalle immissioni con quelle della produzione.

Per un verso, infatti, la valutazione del criterio del preuso è indubbiamente sfavorevole degli appellati.

Posto che, ai fini del giudizio sul punto, deve aversi riguardo non già all'epoca in cui lo stabile condominiale è stato costruito (1924, secondo quanto sostenuto in causa), bensì alla data in cui gli appellati hanno acquistato l'immobile, si deve osservare che la struttura ferroviaria è in loco esistente fin da epoca precedente alla stessa edificazione di detto stabile.

Orbene, è pur vero che il traffico ferroviario è sul posto notevolmente aumentato, ma è altrettanto palese che siffatto aumento era certamente e con ogni facilità prevedibile con uno sforzo di ordinaria diligenza: il che sta a significare che gli appellati, quando hanno acquistato gli appartamenti dello stabile in questione, sapevano, o comunque avrebbero dovuto sapere, che il traffico ferroviario sarebbe con tutta probabilità aumentato in misura apprezzabile.

In particolare, non v'è nulla di straordinario che le linee ferroviarie siano aumentate, rientrando ciò nel normale ed auspicabile sviluppo delle infrastrutture di trasporto.

Ed allora, tanto il criterio del preuso, quanto quello del contemperamento delle ragioni della produzione, inducono la corte a ritenere che, se la tranquillità degli appellati debba essere nei limiti del possibile tutelata, vada altresì favorita l'attività della società appellante, senza imporre a questa pesi che rendano lo sviluppo del traffico ferroviario sostanzialmente inattuabile, perché caricato di spese e programmi costruttivi economicamente insostenibili.

Bisogna allora ritornare all'indagine posta in essere dall'ausiliare di primo grado, il quale aveva identificato tra i rimedi alle immissioni rumorose lamentate in primo luogo l'erezione delle consuete barriere antirumore, tali da limitare notevolmente il carico delle immissioni sonore in discorso.

In buona sostanza, dunque, l'accertamento tecnico espletato in primo grado consente di affermare, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, che le immissioni sonore, già rispettose, come si è detto della normativa pubblicistica del 1998, possano essere ricondotte entro il rispetto della disciplina dettata [dall'art. 844 c.c.](#), mediante l'installazione di barriere fonoassorbenti, opportunamente dimensionate.

D'altra parte, si deve precisare, che il CTU nominato dal tribunale non ha affatto affermato - come pare emergere dalla sentenza impugnata - che vi sia una gerarchia di rimedi, l'uno più efficiente, l'altro meno risolutivo, quali l'edificazione della galleria ovvero l'installazione delle barriere antirumore, ma ha semplicemente prospettato diverse ipotesi di intervento, tutte suscettibili di dar luogo ad un risultato accettabile e tecnicamente fattibile.

Anche il CTU designato in secondo grado ha ulteriormente confermato che il completamento delle opere già progettate dalla società appellante (barriere e rivestimenti fonoassorbenti) varrebbe a ricondurre il livello di emissioni sonore entro i limiti della normativa pubblicistica, più rigorosa, del 1995.

Quanto all'altro aspetto cui il tribunale ha accennato, ossia alla circostanza che le barriere antirumore sarebbero antiestetiche, occorre invece considerare, da un lato, che tale elemento non può rientrare tra quelli decisivi, se non a pari onerosità di soluzioni altrimenti praticabili, e, dall'altro lato, che l'edificazione di una galleria non può in alcun modo essere ritenuta meno invasiva delle certo più "leggere" barriere antirumore.

Per concludere sul punto, ritiene, quindi, la corte che, tenuto conto dell'attitudine delle barriere a ridurre le emissioni rumorose con un limitato impatto ambientale, del sicuramente più gravoso costo della costruzione delle gallerie, della preesistenza della linea ferroviaria rispetto all'epoca in cui gli originari attori hanno acquistato gli immobili e dell'evidente interesse della collettività a che lo sviluppo del traffico su ferro venga incrementato, la soluzione da preferire sia nettamente quella meno onerosa dell'installazione di barriere antirumore.

Siffatta conclusione è rafforzata da una duplice considerazione.

Sotto un primo aspetto, infatti, dalla CTU espletata in primo grado risulta il progetto di costruzione di un secondo binario Roma-Viterbo da completarsi entro il 2001, il che comporta, evidentemente, che le gallerie da costruire sarebbero ad oggi non una ma due (v. fotografie dello stato dei luoghi prodotto dall'appellante).

Sotto un altro aspetto, si deve aggiungere, alla luce di nozioni di comune esperienza, che situazioni analoghe a quelle lamentate dalla parte appellata sono assai frequenti entro la cinta urbana della città di Roma, che ospita un elevato numero di stazioni ferroviarie e di linee percorrenti in superficie l'anello metropolitano, con protezione costituita proprio da pannelli antirumore.

In riforma della sentenza impugnata, quindi, la società appellante deve essere condannata non già all'edificazione di una galleria entro la quale convogliare il traffico ferroviario, bensì a erigere adeguate barriere antirumore, al fine di realizzare, nel rispetto della migliore tecnica attualmente adottabile, il preferibile temperamento tra la tutela della proprietà degli appellati e lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, di interesse collettivo, svolta dall'appellante.

Resta da esaminare, a questo punto, l'appello incidentale proposto dagli appellati.

Con il primo motivo di censura della sentenza impugnata, gli appellanti incidentali hanno lamentato che il tribunale avesse errato nella statuizione di condanna avente ad oggetto l'edificazione della galleria, non essendosi esattamente rappresentato lo stato dei luoghi, con particolare riguardo alla circostanza che le gallerie da edificare/prolungare sarebbero non una ma due.

Il motivo va respinto.

Come si è già visto, infatti, esso muove da una esatta constatazione dello stato di fatto, dal momento che le gallerie da prolungare sono ormai non una, ma due: e, tuttavia, siffatta circostanza non può indurre a "raddoppiare" la pronuncia di condanna già resa dal primo giudice, dovendosi invece provvedere, come in precedenza osservato, con l'installazione delle barriere antirumore, tali da essere collocate, naturalmente, in posizione idonea a proteggere dalle immissioni sonore di tutti i binari attualmente esistenti. Con il secondo motivo di censura della sentenza impugnata, poi, gli appellanti incidentali hanno sostenuto che il tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda risarcitoria, "sia perché l'accoglimento della domanda ex [articolo 844 c.c.](#) non preclude il risarcimento del danno - nelle varie voci articolate in giudizio - medio tempore prodottosi (sino alla

attuazione delle misure di eliminazione dei rumori) sia perché gli attori avevano chiesto che il danno potesse essere liquidato anche in via equitativa".

Quanto al danno non patrimoniale ex [articolo 2059 c.c.](#), poi, assumono detti appellanti che "esso non costituisce oggetto di domanda nuova, ma è specificazione consentita della ulteriore domanda di danni da intendersi unitariamente come pretesa risarcitoria del danno a più voci subito dagli attori. La domanda risarcitoria, disattesa dal tribunale, viene pertanto ripresentata nella presente sede. Essa è stata proposta dagli attori in concorso con l'azione ex [articolo 844 c.c.](#) e articolata nelle categorie del danno patrimoniale, del danno biologico e del danno non patrimoniale. Detta domanda è fondata e va accolta sulla scorta delle risultanze istruttorie".

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Per quanto attiene al danno patrimoniale, il motivo, in effetti, è da ritenere inammissibile, per genericità della censura, atteso che gli appellanti incidentali non hanno neppure analizzato la motivazione posta a fondamento della sentenza e, dunque, con il sottolineare la risarcibilità del danno patrimoniale avutosi medio tempore, non hanno contrapposto una propria argomentazione a quella esposta dal primo giudice.

Quest'ultimo, infatti, ha espressamente escluso che detto danno potesse essersi in concreto verificato, ponendo in evidenza come non risultasse in alcun modo che qualcuno degli attori avesse inteso alienare l'immobile - ovvero perseguire un diverso impiego lucrativo - senza raggiungere lo scopo a causa delle immissioni rumorose.

In ogni caso, al di là del rilievo dell'inammissibilità del motivo di gravame, è comunque da ribadire l'esattezza dell'argomento impiegato dal tribunale per negare il ristoro richiesto in proposito.

Dopo aver rammentato che la liquidazione equitativa si colloca dal versante del quantum del danno patito, ma non può implicare affatto la sussistenza dell'an, si deve nuovamente porre in evidenza che gli attori-appellanti incidentali non hanno provato - ed ancor più a monte non hanno neppure specificamente dedotto - di aver subito un danno patrimoniale, sotto forma di danno emergente oppure di lucro cessante, in dipendenza delle immissioni rumorose esistenti.

Difatti, siffatto danno non potrebbe presentarsi, appunto, se non come impossibilità ovvero maggiore difficoltà o redditività dell'impiego lucrativo dell'immobile, mentre nessuno degli attori ha sostenuto di non aver potuto vendere oppure concedere in locazione (o quant'altro di simile) o, altresì, di aver venduto o locato ad un minor prezzo/canone di quello che si sarebbe potuto realizzare se le emissioni sonore non vi fossero state.

Dopo di che, quanto al futuro, non si può che confermare che, una volta che le immissioni sonore saranno state ricondotte entro la soglia della normale tollerabilità, nessun pregiudizio economico sarà prospettabile.

Passando all'esame del danno non patrimoniale, occorre brevemente rammentare che, dopo la pronuncia delle notissime Cass. nn. 8828 e 8827 del 2003, con il conforto della sentenza n. 233 del 2003 della Corte Costituzionale, tale danno - risarcibile senza limiti ai sensi [dell'articolo 2059 c.c.](#) ogni qualvolta venga in considerazione la lesione di un interesse dotato di protezione costituzionale - si suddivide nelle voci: del danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza meramente ulteriore, del danno biologico, inteso come compromissione della salute riguardata in una prospettiva strettamente medico-legale, e del danno esistenziale, inteso come ogni pregiudizio che l'illecito provoca sul fare abitudinale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la manifestazione e la realizzazione della sua personalità.

Ciò detto, si deve aggiungere, che, secondo il costante insegnamento della S.C., la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti

del responsabile, comprende necessariamente anche la richiesta volta al risarcimento del danno biologico, anche in mancanza di ogni precisazione in tal senso, in quanto la domanda, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno (tra le tante, Cass. 2869/03).

Diversa soluzione, invece, deve adottarsi in caso di precisa indicazione del danno di cui si chiede il ristoro.

Data la suddivisione - come già detto - del danno non patrimoniale nelle tre voci del biologico, esistenziale e morale, quindi, se l'attore chiede in citazione il danno biologico, non può ottenere il risarcimento del danno esistenziale e viceversa.

Siffatta premessa è resa necessaria dalla circostanza che, nel caso di specie, gli originari attori hanno avanzato richiesta di risarcimento del "danno biologico quale "danno-evento" per la diminuzione della "qualità della vita" patita dai residenti ([articoli 32 Cost.](#) e 2043 c.c.)".

Orbene, se tale conclusione dovesse ritenersi effettivamente riferita soltanto al danno biologico, nel senso di lesione della salute apprezzabile sotto il profilo medico legale, non v'è dubbio che la pronuncia di rigetto del primo giudice dovrebbe essere confermata, mancando la prova che i pretesi danneggiati abbiano subito una qualche lesione riconducibile alla menzionata categoria.

E' ben evidente, però, che gli originari attori, nel riferirsi alla qualità della vita, hanno inteso considerare il danno biologico nella dilatata versione in passato patrocinata da parte della dottrina e della giurisprudenza, tale da ricomprendere ogni ricaduta esistenziale della lesione biologica.

Se questo è vero, non sembra potersi disconoscere che la domanda originariamente introdotta debba ritenersi riferita non soltanto al danno biologico (oggi inteso, come si è detto, in una accezione esclusivamente medico-legale), ma anche, ed anzi soprattutto, al danno esistenziale, secondo la definizione che prima si è data.

Dopo aver dunque stabilito che gli appellanti incidentali, nel riproporre la domanda di risarcimento del danno biologico già spiegata in primo grado, hanno in realtà inteso far valere proprio il pregiudizio esistenziale del quale si è fatto cenno, occorre ancora evidenziare che detto pregiudizio, secondo le regole generali, può essere provato con ogni mezzo e, dunque, anche attraverso il ragionamento presuntivo.

Così stando le cose, è agevole considerare che, adottando come parametro di riferimento il criterio dell'id quod plerumque accidit, il fenomeno delle immissioni sonore eccedenti la soglia della normale tollerabilità, collocate in periodo sia diurno che notturno, non può che ripercuotersi negativamente sulle attività realizzatrici della persona, tanto nei rapporti sociali, quanto nell'impiego del proprio tempo libero.

La corte, in definitiva, ritiene che agli appellanti incidentali debba essere risarcito il danno esistenziale nei limiti che seguono.

Anzitutto va escluso che un danno esistenziale da rumore possa essere risarcito alla persona giuridica F. s.r.l., per l'ovvia considerazione che essa non è in grado di avvertire un simile pregiudizio, né sopporta il pregiudizio concretamente sentito dagli abitanti nell'immobile.

Passando, quindi, alla liquidazione del pregiudizio subito, pare utile rammentare che l'attuale misura del risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea assoluta (inabilità, cioè, tale da precludere totalmente le attività realizzatrici della persona, in un ambito temporale limitato) ammonta, sulla base delle tabelle usualmente utilizzate, a Euro 39,00 al giorno.

A fronte della totalità delle attività realizzatrici della persona, stima poi la corte che il fenomeno oggi in discussione possa aver determinato una compressione della realizzazione personale

equitativamente aggirantesi sul 12% del totale, ben potendo ciascun danneggiato proseguire nella piena normalità la propria vita al di fuori dell'immobile e, sia pure con limitazioni, anche all'interno di essa.

Tenuto conto del tempo trascorso dalla proposizione della domanda (dal 10 maggio 1996, data di notificazione della citazione, non avendo gli originari attori identificato, nell'atto introduttivo, l'esatto momento di insorgenza del danno), viene dunque liquidato a ciascuno degli appellanti incidentali, eccezione fatta per la menzionata società, un indennizzo, all'attualità, di Euro 16.000,00, comprensivo dell'ulteriore danno per il mancato godimento della somma, calcolato secondo i parametri indicati da Cass. 1712 del 1995, con gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno morale prospettata dagli appellanti incidentali in questa sede: essa, avuto riguardo alla già ricordata considerazione che la specifica richiesta di una delle voci del danno non patrimoniale (in questo caso del biologico/esistenziale) esclude le altre, è evidentemente inammissibile per la sua novità.

Rimane ferma la decisione sulla statuizione sulle spese (anche di c.t.u.) del primo giudizio, essendo risultata la sostanziale fondatezza della domanda originariamente spiegata.

Quanto al presente grado, stimasi equo porre definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura, le spese della c.t.u. e di compensare le ulteriori spese per metà, ponendo a carico della parte appellante la restante metà di tali spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato) nei confronti di T.V., N.G., A.M., C.M., B.M., D.T.A., I.R.M., Q.M., M.F., P.E., P.B.E., M.F., R.P. e F. s.r.l., nonché sull'appello incidentale da questi ultimi spiegato, ogni altra conclusione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1°) condanna Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a far cessare le immissioni sonore intollerabili provenienti dalla sede ferroviaria prospiciente il Condominio Villa & mediante l'installazione di barriere antirumore opportunamente dimensionate in merito alla struttura e al **potere fonoisolante**, lungo la sede ferroviaria confinante con le proprietà degli originari attori, e alla posa di pannellature fonoassorbenti sul muro di sostegno uscita gallerie;

2°) condanna Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti incidentali, eccezion fatta per F. s.r.l., della somma di Euro 16.000,00, con interessi nella misura legale dalla pronuncia al saldo;

3°) conferma la statuizione in ordine alle spese processuali, adottata con la sentenza impugnata;

4°) pone definitivamente a carico di entrambe le parti ed in pari misure le spese della c.t.u. espletata in questo grado;

5°) dichiara compensate per metà le ulteriori spese processuali e pone a carico della s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana la restante metà di queste spese, che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 7.800,00 di cui Euro 1.600,00 per competenze ed Euro 6000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2004.

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2006.